CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 6 codice privacy (Allegato A.7 Codice di deontologia a fini di informazione commerciale)

Comunicazione delle informazioni

1. Le informazioni provenienti da fonti pubbliche, di cui al precedente art. 3, e trattate ai fini dell'erogazione dei servizi di informazione commerciale, sono comunicate dal fornitore, anche per via telematica, ai committenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.).

Versione in vigore dal 1 ottobre 2016, tuttora in vigore · versione 37

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice in materia di protezione dei dati personali
Estremi	Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Partizione	Allegato A.7 Codice di deontologia a fini di informazione commerciale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali/allegato-a-7-codice-di-deontologia-a-fini-di-informazione-co-art-6-comunicazione-delle-informazioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it